



**Guardia di Finanza
GRUPPO MILANO**



**PRONTUARIO PER LA CONTESTAZIONE
DELLE VIOLAZIONI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO
PER L'EMERGENZA COVID-19**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
DECRETO LEGISLATIVO 25 MARZO 2020, N. 19	4
NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 19/2020	4
PRECISAZIONI -SANZIONE AMMINISTRATIVA	4
PRECISAZIONI – CHIUSURA PROVVISORIA ATTIVITA'/ESERCIZIO COMMERCIALE	4
DIRETTIVE OPERATIVE	5
PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19	6
CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONE FISICHE	6
LIMITAZIONI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE	6
CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONE FISICHE	7
DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA' PER SOGGETTI IN QUARANTENA O POSITIVI AL COVID-19	7
OBBLIGO DI RIMANERE A CASA PER SOGGETTI SINTOMATICI	7
DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI	7
CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONE FISICHE	8
CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI	8
DIVIETO ASSEMBRAMENTI	8
DIVIETO ATTIVITA' LUDICA, RICREATIVA E MOTORIA ALL'APERTO E DEROGHE	8
CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE	9
1) DIVIETO EVENTI	9
DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI	9
DIVIETO MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DI VARIA NATURA	9
DIVIETO CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE	10
2) CHIUSURE ATTIVITA'/ESERCIZI COMMERCIALI	11
CHIUSURA IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI	11
CHIUSURA SERVIZI EDUCATIVI	11
RESTRIZIONI APERTURA LUOGHI DI CULTO	12
CHIUSURA DI MUSEI E LUOGHI DI CULTURA	12
CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI	13
CHIUSURA PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E SIMILI.	13
CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO E DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 MT.	14
CHIUSURA SERVIZI DI RISTORAZIONE	15
CHIUSURA STRUTTURE RICETTIVE	15
CHIUSURA SERVIZI ALLA PERSONA	16
INTERRUZIONE ATTIVITA' DI CANTIERE	16
SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI – STUDI PROFESSIONALI	17

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORME A LIVELLO NAZIONALE	NORME A LIVELLO REGIONALE
D.P.C.M. 8 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO 3 APRILE 2020)	ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO AL 5 APRILE 2020)
D.P.C.M. 9 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO AL 3 APRILE 2020)	ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 515 DEL 21 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO AL 5 APRILE 2020)
D.P.C.M. 11 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO 3 APRILE – termine esteso dal DPCM 22 MARZO 2020)	ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 517 DEL 21 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO AL 5 APRILE 2020)
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2020 (IN VIGORE FINO 3 APRILE – termine esteso dal DPCM 22 MARZO 2020)	
D.P.C.M. 22 MARZO 2020 (IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE)	
D.L. N. 19 DEL 25 MARZO 2020 (IN VIGORE DAL 26 MARZO 2020)	



NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 19/2020

- a) **depenalizzazione**, con **efficacia retroattiva**, delle violazioni alle norme previste dai DPCM nonché dagli altri provvedimenti normativi connessi all'emergenza covid-19, precedentemente punite ai sensi dell'articolo 650 codice penale;
- b) salvo che il fatto costituisca reato, **per il mancato rispetto delle misure di contenimento sia a livello nazionale che regionale, è prevista la sanzione amministrativa**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del **pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000** (pertanto non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 cp o da ogni altra disposizione di legge emanata per ragioni di sanità, quali le Ordinanze regionali);
- c) se il mancato rispetto delle predette misure **avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo**;
- d) **violazioni accertate ai sensi della legge 698/1981 – pagamento in misura ridotta.**

PRECISAZIONI - SANZIONE AMMINISTRATIVA

Come previsto all'articolo 4, comma 3, del D.L. 19/2020, per quanto concerne la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato Decreto, **si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del D.L. 285/1992** i quali prevedono che:

“1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella co-pia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.L. 18/2020 il termine di “cinque giorni” previsto dal comma 1 dell'articolo 202 del D.L. 285/1992 è aumentato a “trenta giorni”.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 19/2020 se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 19/2020 in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

PRECISAZIONI – CHIUSURA PROVVISORIA ATTIVITA'/ESERCIZIO COMMERCIALE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, come modificato dall'articolo 15 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14: “Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali e' sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto”.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19/2020, all'atto dell'accertamento delle violazioni nei confronti degli esercizi commerciali (nei casi indicati nelle tabelle che seguono), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente (Guardia di Finanza) può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

INDICAZIONI PER I REPARTI

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19/2020, per le **violazioni delle misure di contenimento da parte di persone fisiche, accertate:**

- a) **prima del 26 marzo 2020**, verrà inviata apposita c.n.r. alla competente Procura della Repubblica per violazione dell'articolo 650 c.p.. Sarà poi l'A.G. a trasmettere gli atti alla Prefettura, in ragione dell'intervenuta depenalizzazione;
- b) **dal 26 marzo 2020**, sarà redatto apposito **verbale di contestazione** da inviare alle autorità competenti ad irrogare la sanzione amministrativa, ovvero:
 - alla Prefettura competente (in caso di violazioni delle misure di cui all'articolo 2 comma 1 del D.L. in oggetto - norme nazionali);
 - alla Regione Lombardia (in caso di violazioni delle misure di cui all'articolo 3 del D.L. in oggetto - norme regionali),

L'intervenuta depenalizzazione non riguarda le possibili violazioni, constatate anche mediante successivi approfondimenti sulla scorta delle autodichiarazioni ritirate, di cui all'articolo **452 cp** (Delitti colposi contro la salute pubblica - ad esempio per soggetti in quarantena o positivi al covid-19 che violano le misure di contenimento) e **495 cp** (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) nonché, per espressa previsione normativa, quella prevista dall'articolo **260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** (Vds art. 4, commi 6 e 7, del D.L. N. 19/2020).

INDICAZIONI PER LE PATTUGLIE OPERANTI – PROCEDURA

VIOLAZIONE DI NORMATIVE NAZIONALI – COMPETENZA PREFETTURA**CONTROLLI NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

- 1) Redigere il verbale secondo il *format* in **allegato 1**, rilasciando copia alla Parte.
- 2) Procedere all'eventuale notifica all'obbligato in solido (titolare attività/esercizio/impresa), se possibile, mediante pec (verificare se presente su www.inipec.gov.it)
- 3) Inviare copia del verbale (ed eventualmente della notifica all'obbligato in solido) alla Prefettura competente, specificando che seguiranno comunicazione circa l'avvenuto pagamento o meno della sanzione a cura della Parte entro i 60 giorni.
Nel caso in cui sia stata disposta anche la chiusura provvisoria l'invio del verbale dovrà essere tempestivo per consentire il pronto esercizio della potestà sanzionatoria prefettizia.
- 4) Decorso il termine massimo di pagamento di 60 giorni, se la Parte non ha provveduto a pagare, inviare alla Regione Lombardia/Regione competente apposito rapporto unitamente a copia del verbale di contestazione, per l'irrogazione della sanzione.

Per le violazioni di competenza della Prefettura di Milano, il verbale dovrà essere inviato senza ritardo all'indirizzo pec: protocollo.prefmi@pec.interno.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura "LEGSPEC".

VIOLAZIONI DI NORMATIVE REGIONALI**CONTROLLI NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

- 1) Redigere il verbale secondo il *format* in **allegato 2**, rilasciando copia alla Parte.
- 2) Procedere all'eventuale notifica all'obbligato in solido (titolare attività/esercizio/impresa), se possibile, mediante pec (verificare se presente su www.inipec.gov.it).
- 3) Inviare copia del verbale alla Regione Lombardia/Regione competente, specificando che seguiranno comunicazione circa l'avvenuto pagamento o meno della sanzione a cura della Parte entro i 60 giorni.
- 4) Decorso il termine massimo di pagamento di 60 giorni, se la Parte non ha provveduto a pagare, inviare alla Regione Lombardia/Regione competente apposito rapporto unitamente a copia del verbale di contestazione, per l'irrogazione della sanzione

PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
(A decorrere dal 26 marzo 2020 – aggiornato con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020)

CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONE FISICHE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA
LIMITAZIONI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE	ART. 1 COMMA 1, LETT. A), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>“Evitare ogni spostamento [...] salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 1, LETT. A), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto
DIVIETO DI SPOSTAMENTO DAL PROPRIO COMUNE SENZA COMPROVATE ESIGENZE.	ART. 1 COMMA 1, LETT. B), DPCM 22 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>“E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 1, LETT. B), DPCM 22 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto

CONDOTTE IMPUTABILI A PERSONE FISICHE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA
DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA' PER SOGGETTI IN QUARANTENA O POSITIVI AL COVID-19 * La Sala Operativa del Comando Provinciale Milano detiene elenco aggiornato dei soggetti in quarantena o risultati positivi al virus. Le pattuglie operanti contatteranno la stessa per verificare la presenza di tali condizioni relativamente alle persone fisiche fermate.	ART. 1, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".</i> ART. 2, COMMA 1, LETT. Z), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".</i>	ART. 260 T.U.LL.SS. Informativa alla competente Procura della Repubblica. * Rimettere all'A.G. eventuale valutazione dell'A.G. ipotesi reato 452 c.p.
OBBLIGO DI RIMANERE A CASA PER SOGGETTI SINTOMATICI	ART. 3 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <i>"Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante [...]".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.
DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI	ART. 1, COMMA, LETT. A) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020 <i>"E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA, LETT. A) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA
CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI	ART. 17 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <i>"Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio"</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 17 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.
DIVIETO ASSEMBRAMENTI	ART. 1 COMMA 2, DPCM 9 MARZO 2020 <i>"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 2, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.
DIVIETO ATTIVITA' LUDICA, RICREATIVA E MOTORIA ALL'APERTO E DEROGHE	ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020 <i>"Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.

1) DIVIETO EVENTI

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI	ART. 1, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020 - COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DPCM 9 MARZO 2020 - IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali [...]".</i> ART. 2, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020 - COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DPCM 9 MARZO 2020 - IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ALL'ART. ART. 2, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.
DIVIETO MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DI VARIA NATURA	ART. 1, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, a titolo di esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività".</i> ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"Sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
DIVIETO CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE	ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"[...] Sono sospese le cerimonie civili e religiosi, ivi comprese quelle funebri".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.



2) CHIUSURE ATTIVITA'/ESERCIZI COMMERCIALI

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
CHIUSURA IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIISTICI	ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono chiusi gli impianti nei compensori sciistici".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto
CHIUSURA SERVIZI EDUCATIVI	ART. 1, COMMA 1, LETT. H), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia [...] e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani [...]".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. H), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
RESTRIZIONI APERTURA LUOGHI DI CULTO	ART. 1 COMMA 1, LETT. I), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro".</i> ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.
CHIUSURA DI MUSEI E LUOGHI DI CULTURA	ART. 1, COMMA 1, LETT. L), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura".</i> ART. 2, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"E' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. L), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.

CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI	ART. 1, COMMA 1, LETT. S), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale). <i>"Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. S), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.
CHIUSURA PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E SIMILI.	ART. 2, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020 <i>"Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.

CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO E DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 MT.	ART. 1, COMMA 1, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile). <i>"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali [...]. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt".</i> ART. 1, COMMA 1, LETT. C) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020 <i>"Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020, E ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C) DELL'ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.
*Si evidenziano le differenze con la norma a livello nazionale.	ART. 6 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <u>"Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici c.d. "H24" che distribuiscono bevande ed alimenti confezionati. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS e al R.D. 773 del 1931 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali".</u>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.

CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
CHIUSURA SERVIZI DI RISTORAZIONE	ART. 1, COMMA 2, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile). <i>"Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano le distanze di sicurezza interpersonale di 1 metro. <u>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico sanitario sia per l'attività di confezionamento che di trasporto</u>".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 2, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto. Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.
CHIUSURA STRUTTURE RICETTIVE	ART. 16 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <i>"Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l'accoglienza degli ospiti [...]. E' fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 16 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21.03.20 Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.

CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
CHIUSURA SERVIZI ALLA PERSONA	ART. 1, COMMA 3, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile). <i>"Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell'allegato 2".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 3, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto.
*Si evidenziano le differenze con la norma a livello nazionale.	ART. 7 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <i>"Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. <u>Sono altresì sospese le attività artigianali, di servizio, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività</u>".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 7 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.
INTERRUZIONE ATTIVITA' DI CANTIERE	ART. 15 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <i>"E' disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, auto-stradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza".</i>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 15 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.

CONDOTTE IMPUTABILI A ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI/RESPONSABILI STRUTTURE

DISPOSTO NORMATIVO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI – STUDI PROFESSIONALI	ART. 1, COMMA 1, DPCM 22 MARZO 2020 LETT. A) "Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese [...]. Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11 MARZO 2020. LETT. C) "Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile". LETT. D) "Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui in allegato 1".	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DPCM 22 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Prefetto Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio/attività commerciale.
*Si evidenziano le differenze con la norma a livello nazionale.	ART. 11 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 <u>"Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti, o sottoposte a termine di scadenza".</u>	ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DELL'ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020. Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 - Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni). Autorità competente: Presidente Regione Lombardia.